

**Osservazioni di Eni Gas e Luce S.p.A. al Documento per la Consultazione 263/2021/R/gas**

***“SMART METERING GAS:***

***REGOLAZIONE DEGLI OUTPUT E DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA E DEGLI OBBLIGHI DI  
FATTURAZIONE***

***orientamenti finali”***

Milano, 20 agosto 2021

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni Gas e Luce S.p.A. (di seguito EGL) al Documento per la Consultazione 263/2021/R/gas *“Smart metering gas: regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione - orientamenti finali”* (di seguito: DCO).

### **Osservazioni generali**

EGL accoglie molto favorevolmente la presente consultazione, gli obiettivi perseguiti dall’Autorità e le soluzioni prospettate. Si apprezzano in particolar modo:

- la proposta di superare l’attuale regolazione della frequenza di lettura per gli smart meter G4/G6 prevedendo la lettura mensile con una raccolta che sia “tendenzialmente” a fine mese (l’ultimo giorno del mese o, per i basso consumatori, in prossimità della fine del mese qualora non sia possibile la rilevazione a fine mese);
- il superamento della possibilità di “declassare” gli smart meter a misuratori tradizionali nel caso in cui non riescano a trasmettere il dato con continuità (uno smart meter installato, passati i 90gg previsti dalla consultazione, deve essere considerato come messo in servizio e regolarmente funzionante e deve restare soggetto all’applicazione della regolazione degli smart meter; in caso di malfunzionamento deve essere sostituito e non riclassificato come misuratore tradizionale);
- la riduzione delle tempistiche per la messa a disposizione delle letture dal distributore al SII;
- l’uniformazione con il sistema elettrico degli indennizzi a favore dei clienti finali;
- l’introduzione del nuovo sistema di indennizzi a favore degli UdD, con gestione delle comunicazioni in capo al SII.

Premessa la condivisione generale delle linee di intervento proposte in consultazione, si propongono comunque alcuni correttivi descritti in risposta ai singoli spunti di consultazione, in particolare relativi:

- al divieto di includere in fattura consumi stimati di cui al nuovo comma 6.6. del TIF;
- alle modalità di comunicazione fra distributori e venditori degli indennizzi a favore dei clienti finali;
- alle percentuali obiettivo proposte per il sistema di indennizzi a favore degli utenti della distribuzione ed all’ambito di applicazione di tale sistema;
- alle possibili conseguenze che la nuova regolazione potrebbe comportare in merito all’utilizzo delle rettifiche.

### **Osservazioni ai singoli spunti di consultazione**

Q1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? in particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?

EGL condivide gli obiettivi dell'intervento proposto dall'Autorità con il presente documento di consultazione al fine di garantire che le prestazioni innovative degli smart meter nel settore del gas naturale siano meglio finalizzate alla soddisfazione delle esigenze dei clienti finali.

Al fine di promuovere l'efficienza del servizio di misura, EGL condivide l'obiettivo proposto dall'Autorità di disporre di letture effettive con cadenza minima mensile nell'ultimo giorno del mese e la previsione, a medio termine, di garantire la disponibilità mensile di un set completo di letture con dettaglio giornaliero per tutti i punti di riconsegna.

La riduzione del tempo messo a disposizione delle imprese di distribuzione per mettere a disposizione del SII la raccolta delle misure permetterebbe, inoltre, di minimizzare le c.d. code di fatturazione.

Si ritiene, infine, condivisibile l'orientamento che l'Autorità presenta in materia di regolazione degli indennizzi automatici volto a prevedere un coordinamento nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale ed alla revisione del sistema di indennizzi automatici nei confronti degli utenti della distribuzione, attualmente previsti esclusivamente in relazione al rispetto delle tempistiche, introducendo un indennizzo, opportunamente quantificato, anche sulla messa a disposizione di dati di misura stimati.

Q2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?

EGL ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità in ordine alla tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio.

Il lasso temporale pari ad almeno 90 giorni tra l'installazione e la messa in servizio di uno smart meter consente infatti alle imprese di distribuzione di aver il tempo necessario per testare la stabilità e la continuità della comunicazione da remoto. A partire dalla scadenza del termine dei 90 giorni tutti gli smart meter si considereranno messi in servizio e si applicherà la regolazione prevista, come modificata in esito alla presente consultazione.

Inoltre EGL considera adeguato il periodo transitorio indicato dall'Autorità pari a 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che seguirà la consultazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14bis del TIVG (che disciplina gli obblighi di lettura senza possibilità di deroghe alla frequenza di letture per

gli smart meter classe G4-G6) e all'articolo 17 del TIF (che individua un indennizzo pari a 12€ dovuto al cliente in caso di mancata raccolta della misura per due mesi consecutivi).

Q3. Si condividono la frequenza di raccolta della misura per gli smart meter di classe G4 e G6? Si ritiene opportuno prevedere fin d'ora la necessità del dettaglio giornaliero anche per tali calibri?

Q4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?

Si condivide l'intenzione dell'Autorità di estendere agli smart meter di classe G4 e G6 la frequenza mensile di raccolta della misura già vigente per i calibri maggiori, eliminando la possibilità che per tali misuratori si possa fare riferimento alla regolazione prevista per i misuratori tradizionali.

Si accoglie con favore, infatti, la possibilità di prevedere per tutti i punti dotati di smart meter, indipendentemente dal consumo annuo dei punti serviti, una raccolta mensile che rilevi il consumo fino alla fine del mese, al fine di garantire al cliente una maggior semplicità di lettura della propria bolletta, e una maggiore elasticità nella gestione del cliente da parte delle imprese di distribuzione e di vendita tenendo conto che gli switch nonché l'aggiornamento delle condizioni economiche dispiegano i propri effetti dal primo giorno del mese.

Infine, si ritiene congrua l'ampiezza (6gg) dell'intervallo di tempo individuato per la rilevazione della lettura nell'intorno della fine del mese per gli smart meter di classe G4 e G6 e consumo annuo fino a 5.000Smc/anno, nel caso in cui il distributore non rilevi la lettura in corrispondenza dell'ultimo giorno del mese.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?

Q6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?

EGL ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione allo scopo di uniformare la fatturazione nel settore del gas naturale, superando così l'attuale distinzione derivante dalla presenza di uno smart meter o di un misuratore tradizionale.

Tuttavia, in luogo della previsione di cui al comma 6.6 del TIF, lettera a), EGL ritiene utile proporre una diversa formulazione dello stesso prevedendo in particolare che:

*“a) se la periodicità di fatturazione è mensile, ad eccezione dei clienti del settore gas naturale titolari di punti non dotati di smart meter e quelli dotati di smart meter per cui non è resa disponibile, nei tempi previsti dalla regolazione, la lettura mensile relativa all’ultimo giorno del mese;”*

Occorre infatti considerare che il divieto di integrazione di stima deve sussistere solo se la lettura messa a disposizione è una lettura rilevata l’ultimo giorno del mese. Ragionando in tal senso, si evidenzia pertanto che il divieto non deve essere previsto nei casi di lettura nell’intervallo -3 / +3 giorni rispetto alla fine del mese e che deve decadere nel caso in cui il distributore non metta a disposizione i dati di misura nei tempi previsti (4°/5° giorno lavorativo del mese successivo).

Inoltre, al fine di meglio rispondere alla necessità di salvaguardare le offerte *flat* e ulteriori possibili forme di contabilizzazione e fatturazione dei consumi, in cui la scelta del cliente deve avere rilevanza nella selezione di un prodotto e/o opzione ad hoc, si ritiene opportuna l’introduzione al comma 6.6. della specifica di seguito presentata:

*“Il divieto di contabilizzare consumi stimati sopra citato non si applica qualora il cliente abbia scelto un contratto o un servizio che prevede una modalità di contabilizzazione dei consumi ad hoc, come ad esempio l’attribuzione di un consumo stimato flat su tutti i mesi soggetto a conguaglio annuale”.*

Q7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?
---

EGL condivide l’orientamento dell’Autorità volto a ridurre il tempo a disposizione delle imprese di distribuzione per mettere a disposizione del SII. La nuova formulazione proposta dell’articolo 15 del TIVG che prevede (i) la messa a disposizione dal distributore al SII dei dati di misura raccolti entro il quinto (e non più il sesto) giorno lavorativo del mese per il 2022 e (ii) la riduzione entro il quarto giorno lavorativo a partire dal 1.1.2023, costituisce infatti un importante strumento per ridurre il ricorso alle c.d. code di fatturazione.

In ogni caso riteniamo opportuno rilevare la necessità di monitorare il fenomeno delle rettifiche di letture precedentemente trasmesse, come meglio specificato ai quesiti Q12-Q17.

Q8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?

Q9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?

EGL condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere un allineamento del settore gas al settore elettrico in materia di indennizzi automatici.

Si condivide, in particolare, l'opportunità di prevedere che gli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione nei confronti del cliente finale siano erogati analogamente a quanto previsto nel TIF per gli smart meter elettrici con trattamento per fasce, nel caso di mancata messa a disposizione al SII di letture effettive nei tempi previsti dalla regolazione.

In particolare, EGL accoglie con favore la previsione di un indennizzo pari a euro 12 in caso di mancata raccolta della lettura degli smart meter di classe G4 e G6 per due mesi consecutivi (inizialmente definito in tre mesi per il primo anno di entrata in vigore). Occorre precisare, in ogni caso, che il conteggio dell'indennizzo deve basarsi sull'invio delle misure periodiche rilevate nell'intervallo temporale e trasmesse con le tempistiche previste dalla regolazione, pertanto l'invio di un dato di lettura relativo al mese M successivamente al 4°/5° giorno lavorativo del mese M+1 o l'invio di un dato di lettura rilevato in un giorno di verso da quello previsto dalla regolazione (nell'ultimo giorno del mese o nell'intervallo [-3;+3]) non dovranno pregiudicare il riconoscimento dell'indennizzo al cliente.

Non si condivide, invece, la previsione di un tetto massimo al numero di indennizzi da erogare al cliente nell'anno in quanto, nel caso di mancata rilevazione del dato dallo smart meter il cliente non ha alcuna responsabilità e non è configurabile, neanche potenzialmente, un comportamento opportunistico da parte dello stesso.

In merito alla nuova previsione formulata dall'Autorità, emerge tuttavia la necessità di un chiarimento in caso di mancata lettura per più mesi consecutivi per definire se l'indennizzo debba essere erogato ogni due mesi con letture stimate oppure, dopo i primi due mesi, per ogni successivo mese con lettura stimata.

Infine, in aggiunta a tali previsioni, EGL ritiene che sia opportuno provvedere alla definizione di una procedura standardizzata che consenta la comunicazione, dal distributore al venditore, delle informazioni concernenti gli indennizzi da erogare ai clienti. A tal fine, sarebbe opportuno a nostro avviso prevedere l'estensione della comunicazione da parte del SII anche a tali tipologie di indennizzi, come quelli a favore dei venditori; non si comprende, infatti, come possa essere ancora lasciata alla libera organizzazione degli operatori la gestione di un flusso di informazioni che ha impatto diretto sui clienti finali.

Q10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?

Q11. Si ritiene preferibile che il tasso di insuccesso fisiologico sia determinato in base alla performance effettiva delle imprese, comunque entro un tetto massimo definito dall'Autorità, con un meccanismo più complesso ma che potrebbe incentivare ciascuna impresa al raggiungimento di un livello migliore della media?

In merito alla compensazione dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per sterilizzare gli effetti negativi dovuti ai casi di "insuccesso fisiologico" della telelettura tramite smart metering gas, si auspica che il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti dal distributore prospettato nel documento sia sufficientemente incentivante al miglioramento delle performance. Risulta in questo senso condivisibile sia l'individuazione di un tasso di insuccesso fisiologico fissato dall'Autorità in maniera decrescente nei primi 3 anni, sia una riduzione percentuale dell'importo della compensazione. A questo proposito si considera interessante la proposta dell'Autorità di determinare il tasso di insuccesso fisiologico in base alla performance effettiva delle imprese, calando il meccanismo sulle singole imprese in modo da valutare ciascuna individualmente e incentivarla a migliorare la propria performance.

Q12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?

Q13. Si condividono, in particolare, gli obiettivi minimi in relazione alle tempistiche e alla qualità dei dati di misura periodici messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PDR MG e ai PDR MM dotati di smart meter?

Q14. Si condivide l'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG?

Q15. Si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo?

Q16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione?

Q17. Si riscontrano criticità con riferimento alle tempistiche prospettate in merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione? Se sì, motivare.

Per quanto concerne la disciplina degli indennizzi automatici prevista a carico delle imprese di distribuzione nei confronti degli utenti della distribuzione, EGL ritiene condivisibile, con le specifiche descritte nel seguito, l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere gli obiettivi minimi di performance relativi alla tempistica e alla qualità dei dati di misura periodici - messi a disposizione mensilmente dalle imprese di distribuzione, per

ciascun utente della distribuzione - che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a raggiungere per non incorrere nel pagamento degli indennizzi.

In merito al rispetto della tempistica di messa a disposizione dei dati di misura periodici, di cui all'Articolo 15 del TIVG, si ritiene che debba essere prevista una percentuale pari al 100% (e non del 98%) in quanto i distributori devono essere tenuti a trasmettere i dati di misura per tutti i pdr, sia che siano letti sia che siano stimati.

Per quanto concerne gli obiettivi minimi previsti per la qualità dei dati di misura trasmessi entro il termine di cui all'art.15 del TIVG e misurati sulla base del parametro di misure effettive, si ritiene che la percentuale pari al 15% dell'indicatore OM3\_QG30 non sia sufficiente, considerando la percentuale ad oggi rilevata pari al 16,8%; per quanto concerne invece gli indicatori OM2\_QG100 e OM2\_QM, si ritiene opportuno che la percentuale venga aumentata all'85% in modo da costituire un elemento incentivante rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, relativamente al rispetto degli standard per la tempistica di messa a disposizione dei dati di misura e per la qualità dei dati trasmessi, dall'articolato proposto emerge la non inclusione degli smart meter con calibro G4 e G6 con i consumi fino a 5000 Smc. Si ritiene invece che le disposizioni analizzate, inclusi gli indennizzi collegati al mancato rispetto dello standard, debbano trovare applicazione anche nei confronti di tale tipologia di contatori in quanto, anche per tali pdr, sorgono i medesimi obblighi e pertanto necessitano indubbiamente di monitoraggio e conseguente applicabilità della disciplina degli indennizzi.

Inoltre, si ritiene opportuno porre particolare attenzione al fenomeno delle rettifiche, soprattutto in collegamento con il nuovo sistema di standard e indennizzi proposto in consultazione; in particolare proponiamo che venga definita una percentuale massima di rettificabilità del dato di misura effettivo trasmesso periodicamente, al fine di garantire che l'attuale flusso 2 di rettifica continui ad essere utilizzato in maniera ottimale, nonché di minimizzare un eventuale utilizzo improprio (per evitare il pagamento degli indennizzi sulla qualità dei dati trasmessi), con particolare riferimento alla causale 2 "Misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata".

Infine, ai fini della quantificazione dei richiamati indennizzi, si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere una gestione centralizzata del SII che provvede alla determinazione mensile degli stessi e alla notificata alle imprese di distribuzione e agli utenti della distribuzione interessati, in quanto consente una gestione certa e trasparente degli indennizzi maturati. In particolare, si condivide la previsione che il SII, sulla base degli obiettivi minimi definiti dall'Autorità, entro la fine del mese M+2, quantifichi gli indennizzi relativi ai dati di misura periodici di competenza del mese M messi a disposizione, e trasmetta le informazioni alle imprese di distribuzione e agli utenti della distribuzione per la corresponsione economica dei medesimi. EGL



considera tuttavia opportuno prevedere anche una causale ad *hoc* che i distributori sono tenuti ad indicare nella fattura per la corresponsione dei richiamati indennizzi.